

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 10

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*;

e dei deputati Ambrosini, Carpano Maglioli, Cavallari, Corbino, Covelli, Moro Aldo, Preti, Tesouro, Tozzi Condivi e Russo Carlo, *relatore*

Seduta del 25 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — In seguito al mandato ricevuto dall'Assemblea nella seduta del 28 novembre 1951, di esaminare la procedura da adottare per la discussione dei progetti di legge costituzionali, la Giunta ha predisposto alcune modificazioni da apportare al Regolamento e che sono qui di seguito succintamente illustrate.

Esiste nel Regolamento vigente l'articolo 107 il quale sostanzialmente riproduce l'articolo 138 della Costituzione: in base alle discussioni svoltesi in Assemblea nelle sedute del 22, 27 e 28 novembre dello scorso anno, è parso alla Giunta che sia opportuno integrare con alcune nuove norme l'articolo 107 il quale stabilisce, fra l'altro, che l'intervallo di tre mesi fra le due deliberazioni comprende i periodi di aggiornamento e che, se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei due terzi, se ne farà espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo.

La vostra Giunta, esaminato il complesso problema nelle sedute del 4 e 7 dicembre 1951 nonché del 21 febbraio, 6, 20 e 25 giugno di quest'anno — essendosi anche ripetutamente consultata con la Giunta per il Regolamento

del Senato — ha adottato le seguenti nuove norme che propone di inserire nel Regolamento:

1°) La Giunta ha ritenuto, anzitutto, che la seconda deliberazione debba essere adottata — a maggioranza qualificata, si intende — dopo una nuova relazione e in seguito ad una nuova discussione sul testo già approvato nella prima deliberazione.

Si è ritenuto che detta interpretazione dell'articolo 138 corrisponda non soltanto alla lettera della norma, che testualmente fa cenno di due deliberazioni senza specificare se la seconda debba essere differente dalla prima per quel che attiene all'*iter* procedurale, ma anche allo spirito del citato articolo 138.

2°) Ha stabilito, poi, che la duplice deliberazione deve svolgersi consecutivamente nella medesima Camera, e che il disegno di legge deve essere trasmesso al Senato dopo la seconda deliberazione.

A siffatta determinazione la Giunta è pervenuta in base alla lettera dello stesso articolo 138 il quale usa la parola « successive », nonché applicando un criterio di ordine logico, poiché non è sembrato possibile che il costi-

tuate abbia inteso stabilire che una legge costituzionale possa essere approvata dalla Camera, quindi inviata al Senato, riesaminata poi dalla Camera dopo tre mesi dalla sua deliberazione e, successivamente, esaminata ancora dal Senato ad uguale intervallo.

Il sistema proposto corrisponde inoltre al principio fondamentale del sistema bicamerale per cui la manifestazione di volontà concreta di ciascuna Camera in sede legislativa deve essere perfetta, e cioè tale che se l'altro ramo del Parlamento non la modifichi, essa diviene legge.

3°) Sul quesito afferente al modo di votazione degli articoli di un progetto di legge costituzionale, la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto che essi debbano essere votati a maggioranza semplice, riserbando il requisito della maggioranza qualificata (sia quella assoluta necessaria per l'approvazione, sia quella dei due terzi, che preclude la richiesta del *referendum*), al voto finale del progetto di legge nel suo complesso.

4°) Circa il problema della ammissibilità di emendamenti e articoli aggiuntivi e del modo di votazione dei medesimi, la Giunta ha ritenuto ammissibili tutti indistintamente gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi e propone di stabilire che, anche in seconda deliberazione, sia sufficiente, per approvarli, la maggioranza semplice: se approvati, non richiedono ulteriore deliberazione.

5°) La Giunta ha ritenuto, poi, a maggioranza, che in seconda deliberazione l'opposizione al passaggio agli articoli non sia ammissibile, poiché una proposta di questo genere e la votazione conseguente importerebbero, in sostanza, una anticipazione, l'equivalente, anzi, del rigetto della legge, in quanto l'approvazione di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli significa vera e propria reiezione. È sembrato alla Giunta che l'eventuale reiezione della legge non possa avere la sua sede logica e giuridica che a conclusione dell'esame degli articoli, ma non precedentemente.

6°) Conseguentemente alla deliberazione adottata in merito alla questione del non passaggio agli articoli, la Giunta ha ritenuto che la questione pregiudiziale e quella sospensiva *sine die* non siano ammissibili in seconda deliberazione.

Invero, per gli effetti che esse provocano, (la prima significa cancellazione definitiva

dall'ordine del giorno generale; la seconda determina l'accantonamento dell'oggetto in discussione fino a quando la Camera non deliberi di reinserirlo all'ordine del giorno) non possono essere consentite, in quanto escluderebbero che la seconda deliberazione abbia luogo e, pertanto, frustrerebbero la precisa volontà costituzionale.

La Giunta, tuttavia, ha ritenuto di distinguere nettamente dalla sospensiva tecnica il rinvio a breve termine che potrebbe essere determinato dalla richiesta di esaminare meglio un articolo e, quindi, di riprenderlo successivamente; nel qual caso il termine, come di consueto, rientra nella facoltà discrezionale della Presidenza il cui giudizio si è ritenuto che debba essere insindacabile.

7°) Poiché si è stabilito che è ammissibile la presentazione e la votazione di emendamenti di ogni genere, compresi quelli soppressivi, non può essere logicamente escluso lo stralcio, il quale giova ad impedire che qualora su una singola norma la Camera non sia concorde, tutte le altre norme debbano necessariamente essere sacrificate in sede di votazione finale. Si intende che la votazione delle proposte di stralcio deve avere luogo con la maggioranza semplice prescritta per la votazione degli articoli e degli emendamenti.

La Giunta ha ritenuto di stabilire che la norma stralciata deve essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui ha avuto luogo la votazione finale del progetto — tranne che il Presidente, con decisione inappellabile, non decida altrimenti — e che la discussione in proposito debba avvenire nello stesso grado di istanza in cui lo stralcio ha avuto luogo.

8°) La Giunta, infine, ha ritenuto di disciplinare anche l'ipotesi di un progetto di legge costituzionale che, approvato dalla Camera ed inviato al Senato, le sia ritrasmesso con modificazioni; in tale ipotesi, il progetto di legge segue il medesimo *iter* stabilito per le seconde deliberazioni limitatamente agli articoli emendati; se viene, comunque, ulteriormente modificato, esso è trasmesso di nuovo al Senato senza che decorra alcun termine.

La Giunta del regolamento confida che la Camera vorrà dare la sua approvazione a tutte le proposte da essa presentate.

RUSSO CARLO, *Relatore*.

TESTO ATTUALE

ART. 107.

Per le leggi costituzionali o di revisione della Costituzione, la maggioranza è, nella seconda votazione, quella assoluta dei membri della Camera. L'intervallo di tre mesi tra le due successive deliberazioni comprende i periodi di aggiornamento. Se nella seconda votazione è raggiunta la maggioranza di due terzi di deputati, se ne farà espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo.

TESTO PROPOSTO

CAPO XI-bis.

Dei progetti di legge costituzionali.

ART. 107.
(Nuovo).

Per i progetti di legge costituzionali o di revisione della Costituzione, d'iniziativa governativa o parlamentare, le due deliberazioni previste dall'articolo 138 della Costituzione hanno luogo consecutivamente, a distanza di tempo non inferiore a tre mesi, compresi i periodi di aggiornamento.

ART. 107-bis.

La prima deliberazione avviene nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni e le proposte di legge ordinarie.

ART. 107-ter.

In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel testo approvato dalla Camera in prima deliberazione e riferisce su di esso alla Assemblea per l'eventuale discussione generale secondo le norme del presente Regolamento.

Non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva che comporti un rinvio a tempo indeterminato. È invece rinovabile il rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

Parimenti non sono ammessi l'opposizione al passaggio all'esame degli articoli e gli ordini del giorno relativi.

Gli articoli sono approvati a maggioranza semplice.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono proposti secondo le norme del presente Regolamento. Essi sono votati a maggioranza semplice e non richiedono ulteriore deliberazione.

Si procede alla seconda votazione del progetto, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, anche se al progetto stesso siano stati apportati emendamenti od articoli aggiuntivi in sede di seconda deliberazione.

La votazione ha luogo a maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora si raggiunga la maggioranza dei due terzi, se ne farà espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 suindicato.

ART. 107-quater.

Ciascun deputato può chiedere lo stralcio di una norma da un progetto di legge costituzionale, in sede di prima e di seconda deliberazione. La votazione avviene a maggioranza semplice.

La norma stralciata deve essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui ha avuto luogo la votazione finale della legge tranne che il Presidente disponga diversamente con decisione inappellabile.

La norma medesima sarà discussa, nello stesso grado di istanza in cui lo stralcio ha avuto luogo, come un progetto di legge costituzionale a se stante.

ART. 107-quinquies.

Quando un progetto di legge costituzionale, già approvato dalla Camera, è ritrasmesso con modificazioni dal Senato, la Camera lo riprende in esame limitatamente agli articoli emendati, adottando la medesima procedura prevista per la seconda deliberazione. In caso di modifiche, il progetto di legge è rinviato immediatamente al Senato.